

Legge regionale 01 marzo 2006, n.6

Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto).

ARTICOLO 1

(Integrazione dell' articolo 14 bis, comma 2, della l.r. 26/2000)

1. All'articolo 14 bis, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, inserito dall' articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5, e' aggiunto il seguente periodo:

"Il componente del gruppo puo` richiedere, in luogo di una unita` di personale, due unita` a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l'amministrazione".

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.